



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 1 luglio 2020

Circolare n. 24/2020

BONUS FISCALE: LE NOVITA' DA LUGLIO 2020

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Il D.L. n.3 del 5 febbraio 2020, convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020, ha introdotto misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Si tratta di un bonus IRPEF strutturale (sostitutivo del Bonus Renzi) e della introduzione di un'ulteriore detrazione fiscale in attesa della revisione organica delle detrazioni d'imposta.

Le nuove misure sono alternative tra loro e trovano applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 e, con specifico riferimento all'ulteriore detrazione, la stessa spetterà solo per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Di seguito si fornisce un'analisi delle novità introdotte.

Natura del beneficio

Il D.L. 3/2020 ha abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR introducendo, in sua sostituzione, due nuove misure di sostegno al reddito: un cosiddetto "**trattamento integrativo**" e una **nuova detrazione fiscale**. Il primo continuerà a tradursi in un credito IRPEF mentre la seconda andrà a ridurre l'imposta lorda.

Soggetti destinatari

I potenziali beneficiari delle nuove misure in oggetto coincidono con gli attuali destinatari del "Bonus Renzi". Si tratta infatti dei titolari di:

- redditi di lavoro dipendente
- alcuni redditi assimilati (compensi percepiti da soci delle cooperative, somme a titolo di borsa di studio, compensi per attività di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili, ecc.)

Condizioni di spettanza e quantificazione

Per quanto riguarda le condizioni di spettanza e la quantificazione dell'importo occorre analizzare distintamente le due misure:

➤ Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati

- L'applicazione del beneficio decorre dal **1° luglio 2020**; dalla medesima data è abrogato il Bonus Renzi.
- Il reddito complessivo per avere diritto al bonus non deve essere superiore a **€ 28.000** nel periodo d'imposta. Per espressa previsione normativa, è escluso il reddito dell'abitazione principale e delle



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

relative pertinenze. Si deve invece tenere conto della quota esente dei redditi agevolati percepiti dai ricercatori e dai docenti residenti all'estero rientranti in Italia e dai c.d. "impatriati".

- Il beneficio spetta se il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta lorda positiva determinata sul reddito come precedentemente indicato, al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente. Non spetta ai c.d. "incapienti".

Per effetto dell'art. 128 del DL 34/2020, solo per l'anno 2020 il bonus spetta anche se l'imposta lorda viene azzerata per effetto delle misure di sostegno al reddito previste dagli art. 19, 20, 21, 22, 23, e 25 del DL 18/2020 percepite a seguito dell'emergenza sanitaria (CIG, CIGD, FIS, bonus, ecc.).

- Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, l'importo del trattamento integrativo **spetta in misura piena** ed è pari a:
 - o € 600 per l'anno 2020 (mesi da luglio a dicembre)
 - o € 1200 a decorrere dall'anno 2021

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro nell'anno (per il 2020 si fa riferimento al semestre luglio-dicembre) e viene suddiviso in quote mensili fra le retribuzioni erogate.

- Analogamente a quanto previsto per il Bonus Renzi, anche il trattamento integrativo viene **riconosciuto in via automatica** dal sostituto d'imposta, salvo diversa indicazione da parte del lavoratore.
- Se in sede di **conguaglio** viene rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero: se la somma è superiore a € 60, il recupero avverrà in **otto rate** di pari importo a partire dal mese del conguaglio.
- Il recupero da parte del sostituto d'imposta del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo avviene mediante la compensazione in F24 con il codice tributo di nuova istituzione **1701**.

➤ Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

- L'applicazione del beneficio decorre dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**
- I potenziali beneficiari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le stesse tipologie previste per il Bonus Renzi e per il nuovo "trattamento integrativo") di ammontare complessivo **compreso tra € 28.000 e € 40.000**.
- L'importo è quantificato in funzione del reddito e calcolato come segue:

| Reddito annuo complessivo | Ulteriore detrazione fiscale spettante |
|---|---|
| reddito complessivo tra 28.000,00 e 35.000,00 | $480 + 120 \times (35.000 - \text{reddito}) / 7000$ |
| reddito complessivo tra 35.000,01 e 40.000,00 | $480 \times (40.000 - \text{reddito}) / 5000$ |
| reddito complessivo superiore a 40.000,00 | 0 |

- Anche l'ulteriore detrazione viene riconosciuta automaticamente dal sostituto d'imposta, salvo diversa indicazione fornita dal lavoratore, e viene ripartita fra le retribuzioni erogate.
- Se in sede di **conguaglio** viene rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero: se la somma è superiore a € 60, il recupero avverrà in **otto rate** di pari importo a partire dal mese del conguaglio.
- Trattandosi di detrazione fiscale, il recupero in F24 avverrà mediante scomputo dalle ritenute da versare.



HARVARD **di MARANGONI & PARTNERS**

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Poiché, come si è visto, le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono, di norma, riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso, analogamente a quanto fatto per il Bonus Renzi, forniamo in allegato una informativa per i lavoratori e un modello con il quale gli stessi potranno comunicare all'azienda eventuali notizie che possono influenzare il diritto a ricevere le predette agevolazioni fiscali ovvero determinarne l'ammontare.

* * * *

Lo Studio resta a disposizione dei sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.